



La sospensione dei termini delle procedure di gara

Riferimenti:

- art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020
- art. 37 D.L. n. 23/2020
- circolare del Ministero infrastrutture e trasporti23/03/2020

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

L'art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020 dispone:

"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento".

L'art. 37 del D.L. n. 23/2020 ha segnato l'estensione al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020.

In altri termini, si dispone:

- che i termini relativi ai procedimenti amministrativi, ordinatori e perentori, siano sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio 2020;
- che siano prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;
- che le pubbliche amministrazioni adottino comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Queste disposizioni riguardano, a titolo esemplificativo, i procedimenti amministrativi in materia di accesso e i procedimenti amministrativi volti



all'individuazione del contraente, sia quelli volti all'individuazione di un esperto esterno sulla base dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/01, sia le procedure di appalto o concessione di cui al D. Lgs. n. 50/16.

Sospensione dei termini delle procedure di gara

In ordine alle procedure di appalto o concessione, la circolare MIT del 23/03/2020, alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 103 D.L. n. 18, afferma che:

- la citata sospensione risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dal Codice dei contratti pubblici (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. "soccorso istruttorio"), nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività;
- poiché la sospensione del termine è stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo (e cioè la pubblica amministrazione), nulla impedisce alla p.a. di porre in essere l'attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, D.L. n. 18 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti. Ciò significa che il non avvalersi della sospensione per un adempimento non comporta il venir meno della possibilità di avvalersene per quelli successivi e conseguenti;
- in ogni caso, è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice valuti la possibilità di rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione, i termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 e con le modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Operativamente, ove l'istituzione scolastica valuti opportuno avvalersi della sospensione dei termini, si consiglia:

- per le procedure in cui il termine per la presentazione delle offerte non è ancora scaduto, l'adozione di un provvedimento che determini una proroga dello stesso e che, in base alla regola del contrarius actus, deve soggiacere alle stesse regole di pubblicità e comunicazione del bando;
- 2. per le procedure per le quali il termine di presentazione delle offerte è già scaduto, l'invio di una formale comunicazione ai partecipanti alla gara con la



quale si sospende la procedura definendo (se possibile) un calendario delle operazioni (ad esempio per la seduta della commissione di gara).

Ovviamente, quanto affermato dalla circolare MIT relativamente alle procedure di gara può estendersi ai procedimenti di individuazione dell'esperto esterno, avviati sulla base dell'art. 7 D. Lgs. n. 165/01.